

Appendice 18. Procedure operative di controllo alle frontiere di merci potenzialmente pericolose

Nello svolgimento della propria missione istituzionale volta al continuo miglioramento dell'efficacia dei livelli di vigilanza e controllo delle frontiere, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) dispone di tecniche e metodologie di analisi dei rischi per centrare il target prefissato, sia nella prevenzione ed il contrasto degli illeciti fiscali, sia nella tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, in collaborazione con le autorità a vario titolo coinvolte.

In caso di allarme da emergenza radiologica derivante da eventi verificatisi in Paesi non UE, alla prima ricezione degli elementi informativi da parte di una o più delle Autorità centrali/locali (Commissione Europea DG SANTE, Dipartimento della protezione civile, Prefetture, Ministero della Salute) e/o unionali (Commissione - *RASFF Rapid Alert System for Food and Feed*), il Circuito Doganale di Controllo e gli Uffici territoriali ricevono le indicazioni per l'esecuzione di controlli specifici (documentali, fisici, scanner), ovvero l'attivazione di misure rafforzate di coordinamento innanzitutto con i Posti di Controllo Frontalieri (PCF), quali articolazioni territoriali di frontiera del Ministero della salute, nel caso di:

- alimenti;
- materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti (MOCA);
- mangimi;
- animali;
- prodotti di origine animale e loro sottoprodotti.

Oppure, con altre articolazioni periferiche in relazione alla natura dei prodotti oggetto di importazione quali ad esempio gli USMAF Uffici di Sanità Marittima Aerea e di Frontiera del Ministero della salute o i Servizi Fitosanitari Regionali.

Gli elementi informativi, da far pervenire non appena disponibili e che consentono la tempestiva ed efficiente attivazione di controlli mirati alle frontiere, sono di seguito elencati:

- origine/provenienza delle merci;
- tipologia del trasporto;
- descrizione delle merci coinvolte;
- eventuali operatori economici coinvolti;
- indicazioni per il controllo (ad esempio, obbligo di prelevamento di campioni ed invio ai laboratori di analisi designati per la ricerca di radionuclidi);
- decorrenza e termine di cessazione delle particolari misure.

Riferimenti normativi

D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 24, recante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli

animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontaliere del Ministero della salute, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 12, comma 3, lett. h) ed i) della legge 4 ottobre 2019, n. 117".

Le indicazioni per il controllo, anche in relazione agli esiti rilevati, contengono altresì le indicazioni affinché le merci non conformi non siano immesse sul mercato e siano eliminate in condizioni di sicurezza o rinviate al paese di origine, in stretta collaborazione e cooperazione, per le merci sopra elencate, con le articolazioni territoriali sopra indicate

Dopo la prima fase di attivazione ed esecuzione delle attività richieste dalle Autorità centrali/locali e/o unionali, si procede ad una dinamica e continua taratura del sistema dei controlli, sia in ragione degli esiti rilevati alle frontiere, sia in ragione di non penalizzare e ritardare lo sdoganamento di merci provenienti da zone limitrofe a quelle ove si è verificato l'evento, in relazione alle quali (come successo in passato), su indicazione della Commissione UE, è stato predisposto un sistema di certificazione di assenza di contaminazione. Anche in tali casi è impregiudicata la facoltà di disporre altre analisi oltre quelle previste, in relazione agli elementi di cui si dispone.

Il sistema di controllo così descritto, oltre ad assicurare la razionalizzazione, l'omogeneità e l'efficacia dei controlli presso le frontiere, a consentire il monitoraggio continuo delle attività, anche in relazione alle piccole spedizioni veicolate dall'operatore postale nazionale, dai corrieri espresso, nonché dagli altri operatori del settore e-commerce (atteso l'obbligo dichiarativo ai fini IVA, di ogni spedizione, in seguito alla soppressione della soglia di esenzione a partire dal 1 luglio 2021, può essere esteso ai viaggiatori internazionali, presso porti e aeroporti.

I controlli sulle merci in importazione, esportazione e transito vengono effettuati in conformità a quanto previsto dalla normativa unionale, adottando una metodologia di carattere selettivo delle dichiarazioni doganali tramite il **Circuito Doganale di Controllo (CDC)**.

L'efficacia del presidio di controllo è assicurata, pertanto, dalla procedura informatizzata del CDC, integrata dall'analisi dei rischi locale all'interno della quale le merci (in importazione, esportazione o transito) sono sottoposte a verifiche automatizzate, documentali, strumentali (scanner) e fisiche. In particolare, il CDC, che costituisce, come detto, lo strumento informatico per l'applicazione tempestiva e dinamica dell'analisi dei rischi e per la selezione, su base oggettiva e soggettiva, delle operazioni da sottoporre a controllo in fase di sdoganamento, si avvale della cooperazione svolta a livello internazionale e nazionale con le istituzioni/enti deputate all'*enforcement*.


I profili contenuti nel CDC, sia merceologici che soggettivi, consentono la selezione mirata delle dichiarazioni doganali, in entrata e in uscita dal territorio doganale italiano, ritenute a rischio e da sottoporre a controllo documentale e fisico. All'atto della registrazione della dichiarazione doganale, il CDC seleziona le tipologie di controllo di seguito declinate:

- **Controllo autorizzato (CA)**, dichiarazione non sottoposta a controllo, se non a quelli automatizzati, di coerenza, formali e sostanziali all'atto dello sdoganamento. Esito che si ottiene confrontando i dati oggettivi e soggettivi presenti nella dichiarazione doganale con le informazioni di rischio a disposizione e usate per la predisposizione dei profili di rischio all'interno del circuito.
- **Controllo documentale (CD)**, dichiarazione sottoposta a controllo documentale. È eseguito dai funzionari dell'Ufficio locale, che verifica la completezza dei documenti

presentati e la corrispondenza tra quanto dichiarato nella dichiarazione doganale e quanto riportato nei documenti forniti.

- **Controllo fisico (VM)**, controllo fisico della spedizione dichiarata. Visita fisica del carico da eseguire presso il luogo dove si trova la merce. I funzionari doganali procedono ad una visione parziale o totale del carico per eseguire un riscontro tra quanto dichiarato e quanto effettivamente presentato dall'operatore economico. Si procede anche ai controlli documentali previsti per la selezione CD. È possibile procedere al prelevamento di campioni per le verifiche di laboratorio. Tipico controllo nel caso di rischi di natura extratributaria e quindi relativa alla salute e alla sicurezza dei cittadini e dell'ambiente.
- **Controllo scanner (CS)**, controllo fisico della spedizione dichiarata. (controllo con strumentazione non intrusiva). È eseguito presso gli Uffici locali che dispongono di attrezzatura per la scansione a raggi X della spedizione. Il CS è utile per avere, in maniera rapida ed economica, informazioni sul contenuto della spedizione senza eseguire un'apertura e una visita fisica del carico. Utile per la ricerca di dichiarazioni mendaci sulla natura della merce e indispensabile per la ricerca di carichi illecitamente occultati come stupefacenti, armi ecc. A questa tipologia di controllo afferiscono i Sistemi di rilevazione passiva presso le frontiere mediante scanner RX dotati di rilevatori passivi gamma per la rilevazione delle merci contaminate da radionuclidi provenienti dai paesi incidentati non UE.

Funzionamento CDC – schema di sintesi






Figura 1. Diagramma di flusso delle fasi operative.